Prot. N. del
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE NEO COMUNI DELLA UNIONE PIANURA REGGIANA PER LA DURATA DI ANNI TRE RINNOVABILI DI ALTRI TRE.
CIG:
TRA
Unione Comuni Pianura Reggiana, rappresentata, ai fini delle sottoscrizione del presente
contratto, da, domiciliato per la carica nella Sede della suddetta Unione in Corso Mazzini
35, 42015 Correggio (RE), partita iva 02345260356, di seguito anche "Unione";
${f E}$
La DITTA AGGIUDICATARIA della procedura di gara a lotto unico CIG, rappresentata
da di seguito anche "DITTA";

PREMESSO CHE

Art. 1

stipulano quanto segue:

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e

Valore delle premesse, e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato Tecnico prestazionale, e documentazione allegata e a corredo, l'Offerta presentata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente allegati. Il presente appalto è regolato: dal D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti, dal Codice Civile, dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 sue m. e i., dalla restante normativa vigente in materia applicabile all'oggetto dell'appalto, nessuna esclusa.

Art. 2

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto ha per oggetto l'affidamento di alcuni servizi nell'ambito della gestione delle procedure concernenti l'inserimento e la notifica, anche elettronica e/o informatica, dei verbali di contestazione relativi alle violazioni del Codice della Strada, delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti comunali elevati a carico di soggetti residenti in Italia di competenza della Polizia Locale, mediante il mantenimento e l'utilizzo del software gestionale attualmente in dotazione al Corpo di Polizia Locale pertanto i servizi richiesti dal presente Capitolato dovranno essere svolti utilizzando l'applicativo informatico attualmente in uso e di proprietà dell'Ente. La stazione appaltante metterà a disposizione dell'Aggiudicatario i tracciati record per le interfacce software.

I servizi richiesti dovranno comprendere, in particolare, le seguenti attività:

- 1. Servizio di data-entry e gestione pratiche "on-site"
- 2. Servizi gestione e stampa atti per le notifiche in Italia
- 3. Servizio gestione contenzioso
- 4. Servizio di supporto alla cittadinanza.

Le prestazioni specifiche sono declinate nel capitolato di appalto.

Art.3

Durata del contratto e del periodo di prova

Il presente contratto ha durata di 3 anni dalla data di affidamento del servizio.

Alla scadenza contrattuale, potrà essere disposto a insindacabile giudizio dell'Unione che la Ditta aggiudicataria è obbligata a svolgere alle medesime condizioni, economiche e contrattuali pattuite in essere al momento della scadenza:

- o Eventuale rinnovo contrattuale fino a un massimo di ulteriori 36 mesi
- o Eventuale proroga tecnica fino a un massimo di ulteriori 6 mesi.

Corrispettivo, prezzi e contenuti del contratto di appalto

Il corrispettivo del servizio è così definito sulla base delle prestazioni effettuate:

- 1. Prezzi per il servizio di data entry "on site":
- 2. prezzo per il servizio di stampa atti diretti a cittadini residenti in Italia:
- 3. prezzo per il servizio di preparazione fascicoli ricorsi e redazione comparse di costituzione presso gli Uffici dei Giudici di Pace e Prefetture:
- 4. prezzo per il servizio di supporto al cittadino:

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in presenza di convenzioni CONSIP o convenzioni della Ditta per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER), l'Unione Pianura Reggiana ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora seguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta non acconsenta ad una modifica, proposta dall'Unione, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La convenienza di tale opzione è determinabile unicamente dall'Unione anche tenuto conto dei costi indotti e indiretti che la stessa dovrebbe sostenere a fronte del recesso contrattuale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi amministrativi, costi organizzativi, disservizio per gli utenti ecc

AGGIORNAMENTO PREZZI

A partire dalla seconda annualità i prezzi possono essere aggiornati in aumento o in diminuzione, su richiesta dell'Aggiudicatario, o del Committente sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi rilevati dall'ISTAT oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta, secondo la disciplina dell'art. 60 del Codice.

PAGAMENTO:

Il pagamento della fattura verrà disposto – previo buon esito della verifica di cui sopra – con bonifico bancario entro il termine massimo di 30 giorni fine mese data fattura intendendosi tale termine come congruo ed equo ai sensi del dpr 231/2002 ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% per cento che viene corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 comma 4 del D. Lgs 2002/231 come modificato dal D. Lgs 2012/192, i termini di pagamento sono definiti in 30 gg ricevimento fattura (con emissione di fattura mensile riepilogativa ad avvenuta prestazione del servizio), previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Nel caso di fatture non conformi alle prestazioni rese, i termini di pagamento sono sospesi fino al ricevimento della relativa nota di credito o di debito. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 comma 1 del D. Lgs 2002/231 come modificato dal D. Lgs 2012/192, gli interessi moratori verranno determinati nella misura degli interessi legali di mora, nel rispetto delle indicazioni contemplate dalla richiamata disposizione. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per avanzare richiesta di risoluzione contrattuale da parte dell'impresa, ma bensì per dar corso a quanto di anzi precisato in materia di interessi. I pagamenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art 11 del codice appalti ed in particolare, ai sensi del comma 6, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

TRACCIABILITA'

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 i pagamenti verranno eseguiti esclusivamente a mezzo bonifico recante il CIG dell'affidamento, su conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, e a tal fine comunicato all'Unione.

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto, si impegna:

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 2. a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura –ufficio territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ad utilizzare lo schema di clausola da inserire nel contratto con il proprio subappaltatore/subcontraente, previsto nell'allegato 1 della Determinazione n. 8 18 novembre 2010, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'appaltatore in virtù di quanto sopra è consapevole che il mancato adempimento determina causa di nullità immediata ed assoluta del contratto (clausola risolutiva espressa).

CAUZIONE DEFINITIVA

 Committente la discrezionalità di intentare ogni altra utile azione, nel caso la garanzia risultasse insufficiente alla copertura di eventuali danni subiti.

Art 6

Modalità di esecuzione del servizio

I servizi previsti nell'appalto vanno eseguiti come segue:

- Servizio di data-entry, mediante acquisizione e inserimento di dati derivanti da supporto cartaceo, che dovrà essere effettuato presso la sede del Comando "on site";
- Servizi per la gestione delle notifiche (stampa, postalizzazione, rendicontazione degli esiti, rinotifica, acquisizione nel software gestionale di tutte le cartoline avviso di ricevimento incluse quelle restituite per mancata notifica, notifiche tramite la nuova piattaforma nazionale quando disponibile);
- Servizi di archiviazione e rendicontazione;
- Gestione art. 126 BIS e 180 del c.d.s, patenti ritirate, fermi e sequestri;
- Gestione amministrativa del contenzioso;
- Caricamento dei pagamenti nel software gestionale in proprietà del Comando e rendicontazione elettronica;
- Gestione servizio di supporto alla cittadinanza (gestione delle telefonate dirette all'ufficio sanzioni e lo sportello al cittadino in merito ai verbali gestiti dall'ufficio sanzioni del Corpo)
- Tutti i servizi necessari a concludere il processo di gestione delle sanzioni amministrative disciplinate nel proseguo del Capitolato di gara e/o offerte dal Fornitore nella propria offerta tecnica.

Art. 7

Sicurezza e personale addetto

L'appalto andrà reso in modo da risultare funzionale e tale da non ostacolare od arrecare disagio e/o difficoltà all'attività svolta direttamente dalla Committenza o da altri fornitori della medesima. I lavoratori impiegati nella realizzazione dell'appalto dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di

protezione siano essi di gruppo che individuali necessari per realizzare in totale sicurezza l'attività cui sono adibiti.

Tutti i lavoratori impiegati per la realizzazione dell'appalto dovranno prima dell'avvio del medesimo, risultare adeguatamente formati ed informati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, più precisamente formati ed informati sull'utilizzo delle attrezzature, degli impianti, delle sostanze chimiche, sull'impiego dei dispositivi di protezione di gruppo ed individuali, quindi essere correttamente formati ed informati sui rischi presenti sul luogo di lavoro.

RISCHI DA INTERFERENZA

Non sono stati rilevati possibili rischi da interferenza

OBBLIGHI VERSO I LAVORATORI

L' Assegnataria si impegna:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle
 assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
 lavoro nessuna esclusa, ivi compresa ogni disposizione in materia di sicurezza e protezione dei
 lavoratori medesimi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio di cui al presente capitolato d'oneri, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
- applicare ogni disposizione normativa e/o di contratto, nessuna esclusa, inerente eventuali obblighi verso i lavoratori dell'Impresa cessante.

Personale da impiegare

L'Assegnataria si impegna ad eseguire l'appalto:

 con personale qualificato e professionalmente preparato alle mansioni cui è adibito, oltre che correttamente e costantemente formato e informato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a norma di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 smi;

Il personale impiegato dovrà essere in ogni circostanza quanti-qualitativamente adeguato alle necessità connesse al corretto espletamento dell'appalto.

Art 8

Responsabilità della ditta aggiudicataria e penali

La Ditta aggiudicataria, in corso di contratto, si obbliga a sollevare l'Unione da qualunque pretesa, azione, molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, o per colpa dell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Unione dovesse sostenere a tale titolo saranno recuperate dalla fidejussione definitiva presentata a garanzia del contratto della ditta aggiudicataria e, in ogni caso da questa rimborsate.

La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso l'Unione che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi e forniture assunte. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Unione o a terzi.

POLIZZA ASSICURATIVA

L'Assegnataria prima della sottoscrizione del presente contratto dimostra di avere stipulato stipulare polizza assicurativa con impresa assicuratrice di primaria importanza a copertura di ogni rischio da responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti dalle attività inerenti l'appalto con massimale non inferiore a:

- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 5.000.000,00 per persona
- e fornisce copia della Polizza.....

Qualora la scadenza della polizza intervenga nel periodo di durata contrattuale, l'Assegnataria sarà tenuta a fornire copia della nuova polizza, pena di risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

Se durante l'espletamento dell'appalto si verificassero inadempienze, si procederà all'applicazione delle penalità sotto indicate. Per l'applicazione delle seguenti penali l'Unione potrà rivalersi su eventuali debiti contratti con la ditta Aggiudicataria (in caso il debito sia costituito da fattura commerciale emessa per il servizio, esso potrà essere conguagliato in sede di pagamento tramite "compensazione dei crediti") o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità:

PENALI E RISARCIMENTI DANNI

Fatto salvo quanto più oltre richiamato in tema di risoluzione contrattuale, nel caso l'Assegnataria non ottemperi agli obblighi contrattuali, li ritardi o li assolva in modo non soddisfacente, il Committente potrà applicare a propria discrezione, una penale come specificato nel capitolato d'appalto all' art. 24.

L'Unione contesterà gli addebiti in forma scritta e motivata, rispetto ai quali entro e non oltre 5 giorni l'Impresa potrà produrre contro deduzioni scritte; qualora le stesse non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o non sia pervenuta nei termini, l'Unione darà automatica applicazione alla penale e/o al risarcimento del danno.

Relativamente a quanto sopra l'Unione discrezionalmente agirà alternativamente :

- a) escussione della garanzia definitiva;
- b) mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dal Committente saranno notificate all' Assegnataria per iscritto.

Il Committente avrà piena discrezionalità di procedere a risoluzione contrattuale indipendentemente dall'aver o non aver comminato penali, purché si rientri in una delle fattispecie di cui al presente articolo

- ➤ Il limite di decadenza di applicazione oltre al quale non possono essere applicate penali è fissato in 180 giorni dalla data di conoscenza della mancanza, trascorso il quale termine si intende tacitamente bonariamente accolta o sanata l'irregolarità.

Le penali possono essere cumulate tra loro

OBBLIGHI ASSUNZIONALI

L'operatore economico compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, deve assumere il personale attualmente impiegato sull'appalto.

Qualora non si provveda all'assorbimento, o si provveda solo in misura parziale, l'impresa è tenuta, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per

l'esecuzione dell'appalto, a garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate come sopra; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Art. 9

Recesso della stazione appaltante e subentro

In tema di recesso e subentro si applicano gli artt. 123 e 124 del Codice; colui che segue in graduatoria subentra alle condizioni contenute nella propria offerta.

Art. 10

Risoluzione del contratto per inadempimento

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'Art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli Artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Salva la risoluzione per inadempimento sopra indicata, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Unione dei Comuni, anche ai sensi dei precedenti articoli 19, 27 e 28;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
- nei casi di risoluzione previsti dagli articoli del presente atto;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n.
- 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore;
- per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
- per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'Art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, altresì, nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o della Centrale di Committenza regionale, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, a cui l'aggiudicatario rifiuti di adeguarsi, così come previsto dall'Art. 1, c. 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Aggiudicatario, l'Ente incamererà la cauzione, rimanendo, altresì, impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Aggiudicatario sarà addebitata, inoltre, la maggior spesa sostenuta dall'Ente per la prosecuzione dell'appalto con un altro economico.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Ente, sino al subentro del nuovo appaltatore o alla data indicata dall'Ente stesso.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 11

Subappalto – divieto di cessione del contratto

Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice. L'impresa non potrà sub appaltare l'intera esecuzione del contratto.

Cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatrice di cedere il contratto.

Articolo 12

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia

Articolo 14

Riservatezza e Codice di comportamento

Riservatezza

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 "Regolamento UE sull'utilizzo dei dati personali" ed in conseguenza della procedura di gara, si comunica che i dati riguardanti la ditta sono soggetti al trattamento da parte dell'Unione, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti le attività dell'Unione ed in particolare per l'esecuzione del contratto e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione contrattuale della fornitura;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati comporterà il recesso contrattuale
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzioni in adempimento a specifiche disposizioni di legge o regolamento quale il diritto di accesso ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.;
- la ditta ha diritto a conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare i dati ed opporsi al trattamento degli stessi.

La ditta dovrà altresì applicare le norme del citato GDPR679/2016 relativamente ai dati di cui il personale impiegato verrà, eventualmente, a conoscenza per ragione dell'incarico ricevuto.

La sottoscrizione del contratto equivale a prestazione del consenso da parte della Ditta al trattamento dei dati personali e particolari in quanto necessari allo svolgimento delle relative procedure amministrative.

Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di appalto, la Ditta deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Unione.

Art 15

Rimborso spese, oneri fiscali e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18 del Codice il contratto è stipulato in forma pubblica ammnistrativa a cura dell'ufficiale rogante della Amministrazione committente.

Per l'imposta di bollo si applica l'Allegato I.4; a ciò va aggiunto l'imposta di registro e i diritti di segreteria.

Articolo 16

Clausola finale

Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto inviato via PEC e sottoscritto con firma digitale.

Per l'Unione	• • • •	 • •	٠.	 •				
Per la Ditta		 					 	